

REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI ALL'UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA (U.I.F.) DI DATI ED INFORMAZIONI CONCERNENTI OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO AL TERRORISMO.

Indice

PREMESSA	2
ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE E SCOPO DEL REGOLAMENTO.....	3
ART. 2 – RISCHI DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO AL TERRORISMO E INDICATORI DI ANOMALIA.....	4
ART. 3 – IL GESTORE ANTIRICICLAGGIO.....	5
ART. 4 – PROCEDURA DI SEGNALAZIONE INTERNA.....	5
ART. 5 – LA COMUNICAZIONE ALLA U.I.F.	6
ART. 6 – RISERVATEZZA	7
ART. 7 – FORMAZIONE	7
ART. 8 – DICHIARAZIONE DA RENDERE IN QUALITA' DI CLIENTE DI SOGGETTO OBBLIGATO	
ALLEGATO A: GLI indicatori di anomalia (IN CHECK)	8

PREMESSA

Al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le Pubbliche amministrazioni, così come individuate dall'art. 1, comma 2, del D. lgs. 165/2001, ivi comprese, pertanto, le Aziende sanitarie, sono tenute a comunicare all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (U.I.F.) – ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10, co. 4, del D. Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. - dati ed informazioni, di cui sono venute a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale, concernenti operazioni di cui si sappia, si sospetti o si abbiano motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa - compiute o tentate - di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 231/2007 (o decreto antiriciclaggio), si intende per "riciclaggio":

- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c) l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali. La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento delle elencate azioni possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.

Ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 231/2007 (o decreto antiriciclaggio), si intende per "finanziamento del terrorismo" qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzati, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una

o più condotte, con finalità di terrorismo, secondo quanto previsto dalle leggi penali; ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.

ARTICOLO 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE E SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è rivolto ai Servizi/Uffici dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena che, nello svolgimento dei compiti di amministrazione attiva o di controllo, operano nell'ambito dei seguenti procedimenti:

- a) adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena è obbligata a comunicare alla UIF dati ed informazioni concernenti operazioni sospette, o verosimili concernenti operazioni per le quali si sappia, si sospetti o si abbiano motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per le quali si sappia, si sospetti o si abbiano ragionevoli motivi che i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa, in relazione ai procedimenti individuati nelle precedenti lettere a), b) e c).

I procedimenti di cui alle lettere a) e c) ad oggi non sono attivi all'interno dell'Azienda, mentre, di seguito, si riporta l'elencazione dei Servizi/Uffici per i procedimenti di cui alla lettera b):

Servizio Unico Acquisti e Logistica;
Servizio Unico Attività Tecniche;
Servizio Unico Ingegneria Clinica;
Servizio Tecnologie dell'Informazione;
Servizio Formazione Ricerca e Innovazione.

I Servizi/Uffici aziendali interessati potranno essere ampliati nel caso in cui, secondo le prescrizioni normative, il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF - Dipartimento del Tesoro) dovesse individuare ulteriori procedimenti per i quali debbano trovare applicazione i citati obblighi di comunicazione. Al contrario, potranno essere ridotti nel caso in cui il Comitato di Sicurezza Finanziaria dovesse individuare categorie di attività per le quali non trovano applicazione i detti obblighi. Conseguentemente, il presente Regolamento verrà integrato.

Il presente Regolamento si prefigge lo scopo di definire le istruzioni operative atte a garantire un tempestivo assolvimento degli obblighi di comunicazione verso l'Ufficio di Informazione Finanziaria per l'Italia (U.I.F.) e costituisce, pertanto, lo strumento che garantisce certezza di riferimento e omogeneità nei comportamenti.

ART. 2 – RISCHI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO AL TERRORISMO E INDICATORI DI ANOMALIA

Ai sensi dell'art. 10, co. 3, del D. Lgs. n. 231/2007, l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena, sulla base delle linee guida per la mappatura e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (cui gli uffici delle Pubbliche amministrazioni, responsabili dei procedimenti interessati, sono esposti nell'esercizio della propria attività istituzionale), da emanarsi a cura del Comitato di Sicurezza Finanziaria (C.S.F.), è tenuta ad adottare proprie procedure interne idonee a valutare il livello di esposizione dei propri Uffici ai predetti rischi e le misure atte a mitigarli.

Alla data di redazione del presente Regolamento, le linee guida C.S.F. non sono state elaborate e, pertanto, in assenza di specifiche valutazioni dei rischi riciclaggio e finanziamento al terrorismo, utili anche ai fini di un utilizzo efficiente delle risorse umane, i Servizi/Uffici interessati sono agevolati nella rilevazione delle operazioni sospette avvalendosi degli "indicatori di anomalia" allegati alle istruzioni U.I.F. ("Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni" adottate, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10, co. 4, del D. Lgs. n. 231/2007, in data 23 aprile 2018), rielaborati in specifiche "check list" e allegati al presente Regolamento, quali parti integranti del presente articolo (Allegato A).

Tuttavia, l'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti a uno o più degli indicatori non è sufficiente a escludere che l'operazione sia sospetta; vanno valutati pertanto con la massima attenzione ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, siano egualmente sintomatici di profili di sospetto.

Inoltre, la mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per la qualificazione dell'operazione come sospetta ai fini della comunicazione alla UIF, ma è comunque necessario svolgere una specifica analisi nel concreto e una valutazione complessiva dell'operatività avvalendosi di tutte le altre informazioni disponibili.

Ai fini dell'applicazione degli indicatori, per "soggetto cui è riferita l'operazione" si intende il soggetto (persona fisica o entità giuridica) che entra in relazione con L'azienda Universitaria Ospedaliera di Modena e riguardo al quale emergono elementi

di sospetto di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di provenienza da attività criminosa delle risorse economiche e finanziarie.

Le operazioni e i comportamenti inerenti ad attività economiche svolte nei settori degli appalti e dei finanziamenti pubblici, individuati nella sezione C dell'allegato A, devono essere valutati sulla base degli elementi di anomalia indicati per ciascun settore e dei seguenti criteri: (i) incoerenza con l'attività o il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione; (ii) assenza di giustificazione economica; (iii) inusualità, illogicità, elevata complessità dell'attività.

ARTICOLO 3 – IL GESTORE ANTIRICICLAGGIO

Con Delibera del Direttore Generale n. 128 del 9 agosto 2019, per effetto delle prescrizioni di cui all'art. 11 delle citate istruzioni U.I.F. del 23.04.2018, è stato nominato il Gestore dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena.

L'Ufficio del Gestore è ubicato presso il servizio Audit Interno dell'Azienda, all'indirizzo e-mail antiriciclaggio@aou.mo.it.

Il Gestore è il soggetto delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni concernenti operazioni sospette alla U.I.F., secondo le prescrizioni di cui alle menzionate istruzioni U.I.F. del 23.04.2018. La valutazione è fatta sulle segnalazioni interne pervenute dal Responsabile del Servizio segnalante all'indirizzo e-mail antiriciclaggio@aou.mo.it, nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 4.

La U.I.F. considera quale unico proprio interlocutore per tutte le comunicazioni ed i relativi approfondimenti la persona individuata quale Gestore.

Il Gestore, inoltre:

- supporta i Responsabili dei procedimenti interessati nell'elaborazione di procedure interne idonee a valutare il livello di esposizione dei propri Uffici ai rischi di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo e di misure atte a mitigarli;
- supporta i Responsabili dei procedimenti interessati nell'elaborazione di piani di formazione utili al riconoscimento, da parte dei propri dipendenti, delle fattispecie meritevoli di essere comunicate, da proporre, per l'approvazione, al competente Servizio aziendale.

ART. 4. - PROCEDURA DI SEGNALAZIONE INTERNA

Nel presupposto che le comunicazioni alla U.I.F. vadano effettuate:

- a prescindere dalla rilevanza e dall'importo dell'operazione;
- a prescindere dal fatto che ineriscano ad operazioni rifiutate o interrotte ovvero eseguite in tutto o in parte presso altri destinatari di autonomi obblighi di segnalazione;

e che:

- il sospetto di operazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo si desume anzitutto dal riscontro di un nominativo e dei relativi dati anagrafici nelle liste pubbliche consultabili sul sito internet della U.I.F. (non è sufficiente, ai fini della comunicazione, la mera omonimia, qualora si possa escludere, sulla base di tutti gli elementi disponibili, che uno o più dei dati identificativi siano effettivamente gli stessi riportati nelle dette liste; tra i dati identificativi sono comprese le cariche, le qualifiche e ogni altro dato riferito nelle liste che risulti incompatibile con il profilo economico-finanziario e con le caratteristiche oggettive e soggettive del nominativo);

i Responsabili dei Servizi/Uffici interessati riepilogano le incongruenze rilevate, tenuto conto di quanto indicato al precedente art. 2, ed inviano una sintetica relazione (descrittiva dei fatti oggetto della segnalazione e del processo logico che ha portato alle proprie conclusioni), corredata degli indicatori di anomalia e di eventuale ulteriore documentazione a supporto, avendo cura di attivare il protocollo interno antiriciclaggio, attivato con la classificazione Archiflow "B.05.03 Antiriciclaggio", all'indirizzo e-mail antiriciclaggio@aou.mo.it.

Nel caso di inerzia del Responsabile del Servizio/Ufficio interessato, il dipendente del Servizio/Ufficio interessato inoltra autonomamente una propria relazione, corredata degli indicatori di anomalia e di eventuale ulteriore documentazione a supporto, all'indirizzo e-mail antiriciclaggio@aou.mo.it.

ART. 5 - LA COMUNICAZIONE ALLA U.I.F.

Ricevuta la segnalazione interna, il Gestore la valuta per la eventuale comunicazione telematica alla U.I.F., che, nel caso, deve essere effettuata senza ritardo, tramite il portale INFOSTAT-UIF di Banca d'Italia. Il contenuto della comunicazione, gli elementi descrittivi strutturati, nonché quelli in forma libera, ed i documenti da allegare sono espressamente indicati nelle istruzioni U.I.F., alle quali si rimanda (Allegato B).

Il Gestore fascicola ed archivia le segnalazioni interne, corredate dei documenti allegati:

- con un proprio numero di protocollo interno, in relazione a quelle per le quali la valutazione circa la comunicazione è risultata essere negativa;
- con il medesimo numero di protocollo attribuito in modo univoco, su base annua, dal sistema informativo della U.I.F., in relazione a quelle per le quali la valutazione circa la comunicazione è risultata essere positiva.

Il Gestore informa la Direzione aziendale circa le decisioni intraprese riguardo alle valutazioni effettuate.

La comunicazione alla U.I.F. è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti, che, come tale, va effettuata a prescindere ed indipendentemente dalla comunicazione stessa.

ART. 6 – RISERVATEZZA

L'intero iter valutativo, compreso quello inerente all'eventuale comunicazione alla U.I.F., è coperto dalla massima riservatezza. Tutto il personale è tenuto, pertanto, ad evitare ogni diffusione di informazioni, tanto all'interno dell'Azienda, quanto al suo esterno.

ART. 7 – FORMAZIONE

Nel quadro dei programmi di formazione continua del personale, sono annualmente inseriti piani formativi idonei a supportare i dipendenti dei Servizi/Uffici interessati, i Responsabili degli stessi ed il Gestore delle fattispecie meritevoli di essere comunicate.

ART. 8 - DICHIARAZIONE DA RENDERE IN QUALITA' DI CLIENTE DI SOGGETTO OBBLIGATO

In tutti i casi in cui l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena risulti essere cliente di un soggetto giuridico destinatario della normativa antiriciclaggio e degli obblighi ad essa connessi, la stessa è tenuta a rilasciare le informazioni utili ai fini dell'“adeguata verifica della clientela”, indicando i dati di seguito riepilogati:

- denominazione, sede legale, codice fiscale e partita iva, luogo e data di costituzione (Modena, 01.07.1994), indirizzo Pec e codice Ateco (86.10.30);
- dati del Legale rappresentate, compresi quelli inerenti al documento di identità, che coincide con il titolare effettivo;
- natura del rapporto intrattenuto.

Si precisa inoltre che le misure di adeguata verifica rafforzata, operanti nel caso di persone politicamente esposte, non sono applicabili quando le medesime agiscono in qualità di “organo” della pubblica amministrazione e, perciò, esse non trovano applicazione nei confronti del legale rappresentante dell'Azienda.